



COMUNE DI MATTINATA
(Provincia di Foggia)

COMUNE DI MATTINATA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997.
2. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Mattinata, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14/02/2011.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della destinazione, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, locazioni ad uso turistico per finalità turistiche (art. 53 del Codice del Turismo), bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Mattinata.

2. Il presente Regolamento comunale, in ottemperanza al Codice del Turismo, si riferisce alla seguenti categorie di strutture ricettive:

TIPOLOGIA STRUTTURA	DI	CATEGORIA
AFFITTACAMERA		1 STELLA
FITTO BREVE		1 STELLA
ALBERGO DIFFUSO		1 STELLA
		2 STELLE
		3 STELLE
RESIDENZA TURISTICA ALBERGIERA		1 STELLA
		2 STELLE
		3 STELLE
		4 STELLE
		5 STELLE
CAMPEGGIO		1 STELLA
		2 STELLE
		3 STELLE
		4 STELLE

TIPOLOGIA STRUTTURA	DI	CATEGORIA
HOTEL		1 STELLA
		2 STELLE
		3 STELLE
		4 STELLE
		5 STELLE
VILLAGGIO TURISTICO		1 STELLA
		2 STELLE
		3 STELLE
		4 STELLE
		5 STELLE
AGRITURISMO		1 STELLA
		2 STELLE
		3 STELLE
		4 STELLE

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA
TURISMO RURALE	1 STELLA
	2 STELLE
	3 STELLE
	4 STELLE
	5 STELLE
B&B	1 STELLA
	2 STELLE
	3 STELLE
SOSTA CAMPER	1 STELLA
OSTELLO	1 STELLA
CASA E APPARTAMENTO PER VACANZE	1 STELLA
CASA FERIE	1 STELLA

ARTICOLO 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe dei residenti del Comune di Mattinata.
2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta, obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c) gli iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Mattinata;
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dell'imposta di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal **1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° novembre al 31 dicembre**.
5. È altresì esente il personale che soggiorna, per esigenze di servizio e ordine pubblico, appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

ARTICOLO 5

Misura dell'imposta

1. Il presente Regolamento determina l'imposta di soggiorno seguendo il principio della gradualità temporale stabilendo il valore delle tariffe dall'anno 2028 in poi (tariffe a regime) e le relative riduzioni per l'anno 2027;
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata sia tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e sia tra le diverse aree del territorio del Comune di Mattinata.
3. Il valore dell'imposta di soggiorno, calcolato per ciascuna categoria di struttura ricettiva di cui al precedente art. 2, è riportato nella seguente tabella

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA	TARIFFA A REGIME DAL 2028 in poi	TARIFFA AGEVOLATA PER IL SOLO 2027
AFFITTACAMERA	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
FITTO BREVE	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
ALBERGO DIFFUSO	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
	2 STELLE	2,00 €	1,50 €
	3 STELLE	3,00 €	2,00 €
RESIDENZA ALBERGIERA TURISTICA	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
	2 STELLE	2,00 €	1,50 €
	3 STELLE	2,50 €	2,00 €
	4 STELLE	3,50 €	3,00 €
	5 STELLE	4,50 €	4,00 €
CAMPEGGIO	1 STELLA	1,50 €	1,00 €
	2 STELLE	1,50 €	1,00 €
	3 STELLE	2,00 €	1,50 €
	4 STELLE	2,50 €	2,00 €
HOTEL	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
	2 STELLE	2,00 €	1,50 €
	3 STELLE	2,50 €	2,00 €
	4 STELLE	3,50 €	3,00 €
	5 STELLE	4,50 €	4,00 €
VILLAGGIO TURISTICO	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
	2 STELLE	2,00 €	1,50 €
	3 STELLE	2,50 €	2,00 €
	4 STELLE	3,50 €	3,00 €
	5 STELLE	4,50 €	4,00 €
AGRITURISMO	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
	2 STELLE	2,00 €	1,50 €
	3 STELLE	2,50 €	2,00 €
	4 STELLE	3,00 €	2,50 €
TURISMO RURALE	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
	2 STELLE	2,00 €	1,50 €
	3 STELLE	2,50 €	2,00 €
	4 STELLE	3,50 €	3,00 €
	5 STELLE	4,50 €	4,00 €
B&B	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
	2 STELLE	2,00 €	1,50 €
	3 STELLE	2,50 €	2,00 €
SOSTA CAMPER	1 STELLA	1,50 €	1,00 €
OSTELLO	1 STELLA	1,00 €	1,00 €
CASA E APPARTAMENTO PER VACANZE	1 STELLA	2,00 €	1,50 €
CASA FERIE	1 STELLA	2,00 €	1,50 €

L'imposta è applicata fino ad un massimo di **14** pernottamenti consecutivi.

4. Per quel che concerne le strutture ricettive all'aria aperta, i campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, nei casi di "presenze stagionali", ossia di durata uguale e/o superiore a 30 pernottamenti continuativi l'imposta di soggiorno viene applicata conteggiando il periodo di 14 giorni, da imputare per ogni mese di permanenza, per ciascuna delle persone registrate come stabilmente presenti nel campeggio. Le presenze di ulteriori persone sono assoggettate all'imposta di cui alla tabella del comma 3.

5. Alle strutture catastalmente localizzate in **Area Baia dei Mergoli** si applicano le seguenti tariffe:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	CATEGORIA	TARIFFA A REGIME DAL 2028 in poi	TARIFFA AGEVOLATA PER IL SOLO 2027
AFFITTACAMERA	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
FITTO BREVE	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
ALBERGO DIFFUSO	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
	2 STELLE	3,00 €	2,50 €
	3 STELLE	4,00 €	3,00 €
RESIDENZA ALBERGIERA	TURISTICA	1 STELLA	2,50 €
		2 STELLE	3,00 €
		3 STELLE	3,50 €
		4 STELLE	4,50 €
		5 STELLE	5,50 €
CAMPEGGIO	1 STELLA	2,50 €	2,00 €
	2 STELLE	2,50 €	2,00 €
	3 STELLE	3,00 €	2,50 €
	4 STELLE	3,50 €	3,00 €
HOTEL	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
	2 STELLE	3,00 €	2,50 €
	3 STELLE	3,50 €	3,00 €
	4 STELLE	4,50 €	4,00 €
	5 STELLE	5,50 €	5,00 €
VILLAGGIO TURISTICO	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
	2 STELLE	3,00 €	2,50 €
	3 STELLE	3,50 €	3,00 €
	4 STELLE	4,50 €	4,00 €
	5 STELLE	5,50 €	5,00 €
AGRITURISMO	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
	2 STELLE	3,00 €	2,50 €
	3 STELLE	3,50 €	3,00 €
	4 STELLE	4,00 €	3,50 €
TURISMO RURALE	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
	2 STELLE	3,00 €	2,50 €
	3 STELLE	3,50 €	3,00 €
	4 STELLE	4,50 €	4,00 €
	5 STELLE	5,50 €	5,00 €
B&B	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
	2 STELLE	3,00 €	2,50 €
	3 STELLE	3,50 €	3,00 €
SOSTA CAMPER	1 STELLA	2,50 €	2,00 €
OSTELLO	1 STELLA	2,00 €	2,00 €
CASA E APPARTAMENTO PER VACANZE	1 STELLA	3,00 €	2,50 €
CASA FERIE	1 STELLA	3,00 €	2,50 €

I riferimenti catastali utili alla localizzazione delle strutture in **Area Baia dei Mergoli** sono rinvenienti nei fogli catastali n°3 e relative particelle e n°4 e relative particelle come da estratto di mappa allegato a questo regolamento.

6. Oltre i 14 pernottamenti consecutivi non è dovuto alcun contributo.

ARTICOLO 6

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ha l'obbligo di comunicare quotidianamente al Comune di Mattinata le presenze entro le 24 ore successive all'arrivo degli ospiti, per via telematica, secondo le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Mattinata.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettuata, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese solare, il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno nel corso del mese solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Mattinata;
- b) tramite le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ARTICOLO 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, secondo le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ovvero mediante la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, espletata sia direttamente che per il tramite di altri soggetti.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2027**.